



VADEMECUM

**Guida agli adempimenti del committente
in materia di sicurezza nei cantieri**

Valida per
POST-SIMA | SUPER BONUS | LAVORI PRIVATI





VADEMECUM

Guida agli adempimenti del committente
in materia di sicurezza nei cantieri

GLI ENTI BILATERALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

CASSA EDILE

Località San Vittorino - S.S. 80 km 9 n°61 L'AQUILA
Tel. 0862 24354 - Fax 0862 64022

ESE-CTP

ENTE PARITETICO UNIFICATO

PER LA FORMAZIONE LA SICUREZZA LA SALUTE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Località San Vittorino - S.S. 80 km 9 n°61 L'AQUILA
Tel. 0862 461542 - 0862 401396 Fax 0862 461459

FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL

RLST della provincia di L'Aquila

Località San Vittorino - S.S. 80 km 9 n°61 L'AQUILA
Tel. 0862 461794 - Fax 0862 463528



SOM MA RIO

1.
Le figure della sicurezza nei cantieri edili.....pag 7

2.
Gli obblighi.....pag 15

- del committente.....pag 16
- del datore di lavoro.....pag 26

3.
Altri obblighi sulla sicurezza.....pag 33





1.

LE FIGURE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Per conto del committente

Per conto dell'impresa



Il committente



Il committente stesso, cioè il soggetto per il quale l'opera viene realizzata (indipendentemente da eventuali frazionamenti dei lavori).

In un appalto privato è in genere il proprietario dell'immobile. In un appalto pubblico è il soggetto titolare del potere decisionale sulla spesa di gestione dell'appalto.

Il responsabile dei lavori



È la figura a cui il committente privato può decidere di affidare i compiti e le responsabilità che altrimenti resterebbero in capo ad esso stesso. Nell'appalto pubblico il responsabile dei lavori è il RUP, Responsabile Unico del Procedimento.

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)



È un professionista qualificato. Viene designato dal committente oppure dal responsabile dei lavori.

A lui spettano tre cose:

1. la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
2. la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell'opera;
3. Coordinare il committente o il responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri.

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)



È un professionista qualificato. È incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, per la verifica, il coordinamento e il controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dell'opera.

Il CSE non può coincidere: con il datore di lavoro delle imprese esecutrici; con un dipendente delle imprese esecutrici; con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP



Il datore di lavoro



È il soggetto titolare del rapporto contrattuale con il lavoratore. È, più in generale, il soggetto che ha la responsabilità organizzativa ed esercita i poteri decisionali e di spesa dell'unità produttiva in cui il lavoratore presta la propria opera. Nella maggior parte dei casi il datore di lavoro coincide con il titolare dell'impresa. Ma ci sono delle eccezioni a seconda dell'organizzazione aziendale.

Il dirigente



È la persona che ha l'incarico di attuare le direttive del datore di lavoro, organizza l'attività e vigila su di essa. È da ritenersi dirigente, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del dirigente, dal punto di vista dell'autonomia tecnica, organizzativa e finanziaria.

Il preposto



È la persona che sovrintende all'attività lavorativa, sempre presente in cantiere garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed ha potere di iniziativa. Rientrano nella definizione di preposto: l'assistente di cantiere, il capo cantiere, il capo squadra, il capo turno, il capo impianto, ecc. È da ritenersi preposto, ai fini delle responsabilità per le norme della sicurezza, non solo colui che lo è per contratto, ma anche chi effettivamente svolge le funzioni proprie del preposto.

Il lavoratore



È la persona che presta la propria opera alle dipendenze di un datore di lavoro, con un rapporto subordinato

Il medico competente



È nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa, e cioè:

- esposizione ad amianto, rumore, vibrazioni meccaniche, utilizzo di sostanze pericolose, ecc.;
- preventivamente all'assegnazione della specifica mansione;
- periodicamente, ossia se non prevista dalla legge, almeno una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico competente;
- su richiesta del lavoratore;
- in occasione del cambio della mansione.

Soggetto delegato alla sicurezza



L'eventuale soggetto delegato alla sicurezza è il soggetto delegato dal datore di lavoro ad assolvere alle proprie funzioni, tranne quelle non delegabili, quali la valutazione di tutti i rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Affinché la delega risulti valida è indispensabile rispettare i limiti e le condizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008. La notizia relativa all'esistenza della delega deve essere tempestivamente divulgata. La delega di funzione non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

RLS Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

RLST Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale



È la persona eletta o designata a rappresentare i lavoratori per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro. Nelle aziende, o unità produttive, che contano **fino a 15 dipendenti** il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Può anche essere individuato per conto di più aziende nell'ambito territoriale o di comparto produttivo. In questo caso si chiama Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, RLST. Quest'ultimo esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza, nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nelle aziende, o unità produttive, che contano **più di 15 dipendenti** il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di queste ultime il rappresentante è eletto dai lavoratori al loro interno.

Il RLS non può subire pregiudizio per la sua attività e ad esso sono dovute le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP).

Il contratto collettivo nazionale e i contratti integrativi provinciali contengono le indicazioni in merito alle modalità di elezione, designazione e di svolgimento delle attività dei RLS e RLST.

Per la formazione del RLS è previsto un corso di 32 ore.

L'aggiornamento periodico, è di almeno 4 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 unità e otto ore annue per le imprese con più di 50 unità. Le modalità di svolgimento dell'aggiornamento periodico sono individuate dalla contrattazione collettiva



ATTENZIONE!

Ricevuto il verbale di elezione, i datori di lavoro comunica sia all'organismo paritetico provinciale, che in via telematica all'INAIL per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto.

Per la provincia di L'Aquila l'organismo Paritetico Provinciale è il CPT Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro della Provincia di L'Aquila, con sede in L'Aquila Località San Vittorino S.S. n.80 - km 9, n.61.

SPP Servizio di prevenzione e protezione

I compiti del SPP sono principalmente di consulenza, supporto e ausilio al datore di lavoro per l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. È il datore di lavoro che istituisce questo servizio nella sua azienda.

RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Per SPP si intende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il SPP può essere interno all'azienda o esterno ad essa. Nel settore edile il SPP interno è obbligatorio per le aziende industriali con oltre 200 lavoratori.

ASPP Addetti al servizio di prevenzione e protezione

Il SPP è composto essenzialmente da una persona, il RSPP da più persone: RSPP con ASPP.



Nelle aziende che occupano fino a 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente le funzioni di RSPP, previa frequenza di apposito corso di formazione la cui durata è attualmente prevista in 48 ore. Nelle aziende che occupano più di 30 addetti il datore di lavoro deve affidare l'incarico di RSPP ad un soggetto in possesso di titolo di studio e frequenza del corso specifico per RSPP. Il datore di lavoro può procedere alla nomina degli eventuali ASPP. Tale nomina è facoltativa ma, qualora venisse designato, l'ASPP è obbligato a partecipare allo specifico corso di formazione.

Sia la designazione del responsabile, sia quella degli eventuali addetti al SPP deve avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS.

La squadra degli addetti alle emergenze



È un'equipe scelta dal datore di lavoro, fra i lavoratori interni all'azienda, presenti in cantiere, dopo essersi consultato con il RLS.

La squadra ha compiti operativi specifici nei casi di emergenza. I suoi membri vengono perciò formati preventivamente sulle azioni immediate da intraprendere in caso di incendio, salvataggio, primo soccorso, evacuazione dei lavoratori, situazioni di pericolo grave ed immediato.



ATTENZIONE!


Nei cantieri edili delle zone colpite dagli eventi sismici e comunque in tutte le zone sismiche, il datore di lavoro deve prevedere specifiche procedure di emergenza e di evacuazione in caso di un evento tellurico. Deve quindi provvedere anche che la squadra degli addetti alle emergenze riceva adeguata formazione per gli eventi sismici.

Le procedure di emergenza e di evacuazione, la composizione della squadra addetta alla gestione delle emergenze e quant'altro necessario, dovrà essere riportato dal datore di lavoro nel Piano di Emergenza e di Evacuazione. I componenti della squadra devono risultare in numero sufficiente ed essere dotati di attrezzature adeguate. Nel caso in cui l'azienda si trovi a gestire più luoghi di lavoro è necessario che ogni luogo abbia assicurata la copertura di un'unità della squadra. L'incarico ai lavoratori deve avvenire per iscritto ed i lavoratori non possono rifiutare la designazione se non con giustificato motivo. Anche il datore di lavoro può svolgere i compiti di primo soccorso, antincendio ed evacuazione alle seguenti condizioni:

- *che nell'impresa o nell'unità produttiva non siano occupati più di 5 lavoratori*
- *che il datore di lavoro informi preventivamente il RLS*
- *che il datore di lavoro abbia frequentato gli specifici corsi di formazione previsti per lo svolgimento di tali compiti.*



Le figure della sicurezza nell'impresa edile





A large-scale construction site is shown under a bright, cloudy sky. A tall, yellow lattice tower crane stands in the center, with a long, blue articulated concrete pump arm extending from its top. The pump arm is positioned over a dense grid of steel reinforcement bars (rebar) laid out on a construction deck. Numerous workers, wearing yellow hard hats and high-visibility safety vests, are scattered across the site, some appearing to be coordinating the concrete pouring process. In the background, several vertical rebar columns are visible, indicating the early stages of a building's structure. The overall scene conveys a sense of active industrial work.

2.

**OBBLIGHI
SPETTANTI
AL COMMITTENTE**



OBBLIGHI SPETTANTI AL COMMITTENTE



NOTA BENE

Il Committente può incaricare un responsabile dei lavori per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 81 del 2008.

Per gli appalti pubblici, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento (RUP).

Obbligo del Committente o del Responsabile dei Lavori (art.90)



Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, e anche nel caso in cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese (c.5 con rif.a c.4) (Art. 90 c.3, c.4, c.5)

Contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione

Designa (art. 90 c.3) il **CSP** in possesso dei requisiti di cui all'art. 98

Prima dell'affidamento dei lavori

Designa (art. 90 c.4) il **CSE** in possesso dei requisiti di cui all'art. 98

Il Committente o il Responsabile dei lavori:

- **Ha facoltà** (art.90, c.6) di svolgere le funzioni sia di CSP che di CSE: ha facoltà di **sostituire** (art. 90, c.8) in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, sia **il CSP** che **il CSE**

- **Si attiene** ai principi e alle misure di tutela di cui all'art. 15. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al c.1 (precedente) avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista (art. 90, c.1 bis)
- **Trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)** a tutte le imprese invitata a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del Piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto
(Vedi tabella 5 pagina 42 - Obblighi di trasmissione)

Dopo l'aggiudicazione del lavoro (art. 90, c.7 e c.9):

- **Comunica (art. 90, c.7)** alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi **il nominativo** del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel **cartello di cantiere**.
- **Verifica** (art. 90, c.9, lettera a)) l'idoneità tecnico-professionale delle **imprese affidatarie**, delle **imprese esecutrici** e dei **lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'**allegato XVII**. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'**allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'**allegato XVII**.

Obblighi del Committente o del Responsa- bile dei Lavori (art.90)



Il Committente o il Responsabile dei lavori:

- **Chiede** Art. 90 C.g, lettera b) alle **imprese esecutrici** una dichiarazione dell'**organico medio annuo**, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'**allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle **imprese del documento unico di regolarità contributiva**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
- **Trasmette** (art.90, c.g, lettera c)) **all'amministrazione concedente**, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).



- **Trasmette** (art.99, c.1) all'**Azienda Unità Sanitaria Locale** e alla **Direzione Territoriale del Lavoro** nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al **prefetto** territorialmente competenti la **notifica preliminare** elaborata conformemente all'**allegato XII**, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
 - a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
 - b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
 - c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno.

Copia della notifica (art.99, c.2) deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Gli organismi paritetici (art.99, c.3) istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

- **Assicura** l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, commi 3-bis e 3-ter (rispettivamente corresponsione alle imprese esecutrici-subappaltatrici degli oneri di sicurezza senza alcun ribasso e controllo adeguata formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti in materia di sicurezza di cui all'art. 97)



OBBLIGHI SPETTANTI AL COMMITTENTE

Nei cantieri in cui operano più imprese, anche non contemporaneamente



Designazione dei coordinatori: CSP - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e CSE - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

NOTA BENE



Art. 90, C.11:

La disposizione di cui al comma 3 (nomina del CSP) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Comunicazione: alle imprese affidatarie e alle imprese esecutrici nonché ai lavoratori autonomi del nominativo del CSP e del CSE. Tali nominativi devono essere indicati anche nel cartello di cantiere

Trasmissione del Piano di Sicurezza: a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta per l'esecuzione dei lavori. In caso di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d'appalto



ATTENZIONE!

I casi in cui la designazione dei coordinatori è obbligatoria riguarda:

- appalti sia pubblici che privati in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di due o più imprese esecutrici;
- lavori privati non soggetti a permesso di costruire (quindi soggetti solo a DIA o a Comunicazione) e comunque di importo inferiore a € 100.000 il committente o il responsabile dei lavori designa soltanto il coordinatore per l'esecuzione (CSE) anche se sono presenti due o più imprese anche non contemporaneamente. In tale caso, la designazione dovrà essere effettuata in fase di progettazione. (Circolare Ministero Lavoro n. 30 del 29.10.2009).

IMPORTO LAVORI INFERIORE A 100MILA€				
	Cantieri con 1 impresa		Cantieri con 2 o più imprese	
	con permesso a costruire	ESP	ESE	CSP
con DIA	CSP	ESE	ESP	CSE

IMPORTO LAVORI SUPERIORE A 100MILA€				
	Cantieri con 1 impresa		Cantieri con 2 o più imprese	
	con permesso a costruire	ESP	ESE	CSP
con DIA	CSP	ESE	CSP	CSE

Cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e cantieri i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'AlI.XI del D.Lgs. 81/08

Documentazione da presentare al committente o responsabile dei lavori	Imprese	
A. Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	SI	SI
B. Una autocertificazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori	SI	NO
C. Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007	SI	SI
D. Autocertificazione del datore di lavoro in ordine al possesso dei requisiti di cui all'AlI. XVII del D.Lgs. 81/08	SI	SI

Cantieri la cui entità presunta è maggiore di 200 uomini-giorno e cantieri i cui lavori comportano rischi particolari di cui all'AlI.XI del D.Lgs. 81/08

Documentazione da presentare al committente o responsabile dei lavori	Imprese	
A. Certificato iscrizione CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto	SI	SI
B. Una dichiarazione sul contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori, da cui si evinca l'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e CASSA EDILE	SI	NO
C. Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/10/2007	SI	SI
D. Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/08.	SI	SI
E. Documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisoriale	NO	SI
F. Elenco dei DPI in dotazione e relativa lettera di consegna	NO	SI
G. Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria del lavoratore ove espressamente previsto dal D.Lgs. 81/08	NO	SI
Documentazione da esibire al committente o responsabile dei lavori	Imprese	
Documentazione di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. A del D.Lgs 81/88	SI	NO

OBBLIGHI SPETTANTI AL COMMITTENTE



ATTENZIONE!

Uomini/giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Es. 60 giorni x 5 lavoratori = 300 UG.

Rischi particolari sono quelli indicati all'Allegato XI del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Obblighi validi per tutti i cantieri



Trasmissione all'Amministrazione comunale, o altra amministrazione concedente il titolo abilitativo, prima dell'inizio dei lavori, dei seguenti documenti:

- copia della notifica preliminare, nei casi in cui è prevista;
- DURC regolare delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- dichiarazione, del committente o del responsabile dei lavori, attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi, dell'organico medio annuo e del Contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Trasmissione della notifica preliminare degli aggiornamenti successivi. È obbligatoria la Trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro, della notifica preliminare di cui all'articolo 99 (con i contenuti previsti all'Allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), prima dell'avvio dei lavori nei seguenti casi:

- cantieri dove operano due o più imprese anche non contemporaneamente;
- cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ma che lo diventano successivamente;
- cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini/giorno;
- in caso di modifiche dei contenuti o di subentro di altre imprese e di lavoratori autonomi.

Affissione della copia della notifica preliminare presso il cantiere e custodia della copia per tenerla a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

Altri obblighi

Attenersi nella fase di progettazione ai principi generali di tutela.

- prevedere nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro;
- l'impresa affidataria di corrispondere alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza direttamente sostenuti senza alcun ribasso;
- assicurare l'attuazione dell'obbligo a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria di destinare ai compiti di verifica delle condizioni di sicurezza in cantiere e delle disposizioni e prescrizioni del PsC, Piano di sicurezza e di Coordinamento, personale (datore di lavoro medesimo, dirigenti e preposti) adeguatamente formati;
- adottare idonei provvedimenti a seguito della segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.



ATTENZIONE!

Art. 90, C.10:

È sospesa l'efficacia del titolo abilitativo in assenza di:

- *Piano di Sicurezza e di coordinamento;*
- *Fascicolo dell'opera nei casi in cui è richiesto;*
- *Notifica preliminare, nei casi in cui è prevista;*
- *In assenza di DURC.*

Designazione



Designazione - da parte del committente o del responsabile lavori - del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, **non esonera** il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla **verifica dell'adempimento** degli obblighi di cui gli articoli 91, c.1, e 92 c.1, lettere a), b), c), d), ed e). Le verifiche sono quindi quelle di seguito riportate:

VERIFICHE

ART. 91, C.1

La verifica da parte del committente o dei responsabili dei lavori della redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e della predisposizione del fascicolo dell'opera da parte del coordinatore per la progettazione e del coordinamento da parte di quest'ultimo delle disposizioni di cui all'art. 90 c.1 in fase di progettuale.

ART. 92, C.1, LETTERA A):

La verifica da parte del Committente o del Responsabile dei lavori che il coordinatore per l'esecuzione effettui, con opportune azioni di coordinamento e controllo, le verifiche inerenti l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di art.100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

ART.92, C.1 LETTERA B)

La verifica da parte del committente o del Responsabile dei lavori che il CSE effettui la verifica di idoneità del POS.



ART.92, C.1 LETTERA C)

La verifica da parte del committente o del Responsabile dei lavori che il CSE organizzi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi .

ART.92, C.1 LETTERA D)

La verifica da parte del committente o del Responsabile dei lavori che il CSE verifichi l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

ART.92, C.1 LETTERA E)

La verifica attenta e il riscontro da parte del committente o del Responsabile dei lavori delle segnalazioni e contestazioni effettuate dal CSE alle imprese ed ai lavoratori autonomi, in merito alle inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto.



La valutazione dei rischi aziendali. Il datore di lavoro deve effettuare una valutazione globale, cioè di tutta l'azienda sia nelle sue strutture fisse (uffici, magazzini e depositi) che nelle strutture mobili (cantieri) e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. Sulla base di questa valutazione si redigerà un documento di valutazione dei rischi aziendali (vedi sotto) e conseguentemente si adotteranno le misure necessarie alla tutela e alla prevenzione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR)

Conseguentemente alla valutazione dei rischi aziendali, il datore di lavoro procede alla redazione del DVR. Tale documento, che deve essere redatto in collaborazione con il RSPP ed il medico competente (se previsto), previa consultazione del RLS, deve essere conservato presso l'impresa o l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Il DVR deve avere data certa. Questa è comprovata dall'apposizione congiunta delle firme leggibili dei soggetti coinvolti: datore di lavoro, RSPP, RLS, o RLST ed il medico.

Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale vengono anche specificati i criteri che sono stati utilizzati per la valutazione stessa;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) conseguenti la valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione dei metodi per attuare la prevenzione, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere. A tali ruoli devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o del RLST e del medico competente;



- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

La Riunione periodica. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP - Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il RSPP;
- il medico competente, ove nominato;
- il RLS.

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione aziendali ai fini della sicurezza. Dopo la riunione deve essere redatto un verbale che resterà a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS - chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

L'informazione dei lavoratori. Tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi generali dell'impresa e sui rischi specifici relativi all'espletamento delle singole mansioni ad essi affidate. Le informazioni dunque devono riguardare:

- i rischi generali e specifici
- le procedure di primo soccorso
- la lotta antincendio
- l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- i nominativi degli incaricati delle procedure di emergenza, antincendio ed evacuazione



OBBLIGHI SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO

- i nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione ASPP

Per comprovare l'avvenuta informazione da parte del datore di lavoro, è consigliabile la stesura di un apposito verbale.

La formazione e l'addestramento dei lavoratori. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una formazione in materia di salute e sicurezza sufficiente ed adeguata anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

La formazione e, dove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire:

- in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Nella tabella successiva sono stati sintetizzati i principali corsi di formazione obbligatori, specificando il tipo di corso, i soggetti interessati, le durate a seconda della tipologia di formazione e il momento in cui un lavoratore dovrà essere interessato alla formazione.



Riepilogo dei principali corsi di formazione in materia di sicurezza nelle costruzioni (previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dal CCNL degli edili e accordi Conferenza Stato Regioni)

Tipo di Corso	Frequentatori
BASE	Lavoratori
BASE	Tecnici/Amministrativi
PREPOSTO	Lavoratore preposto
DIRIGENTE	Dirigente
ADDETTO ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE	Lavoratore incaricato o Datore di aziende fino a 5 dipendenti
ADDETTO PRONTO SOCCORSO	Lavoratore incaricato o Datore di aziende fino a 5 dipendenti
UTILIZZO PRATICO DPI III CATEGORIA	Utilizzatore
PONTEGGIATORI	Addetto e preposto
UTILIZZO FUNI	Addetto
UTILIZZO FUNI	Preposto
LAVORI IN AMBIENTI A SOSPETTO INQUINAMENTO O CONFINANTI	Tutto il personale operante, compreso il datore
ATTREZZATURE SPECIFICHE (Gru, miniescavatori, autocestelli, pale meccaniche, autobetoniere, piattaforme aeree, ecc.)	Addetto
DISARMO STRUTTURE PROVVISORIE GRANDI OPERE	Addetto al disarmo
COORDINAMENTO INTER-VENTI (art.97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) E VERIFICA CONGRUENZA DEI POS	Datore di lavoro Dirigente Preposto
BONIFICA AMIANTO	Addetti
BONIFICA AMIANTO	Preposti
RSPP	Datore di lavoro
RSPP	Dipendenti o altri
ASPP	Dipendenti o altri
CSP e CSE	Tecnici
RLS	Lavoratore eletto



DPI - Dispositivo di Protezione Individuale. Il datore di lavoro in seguito alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, e all'individuazione delle misure più idonee a ridurli o ad eliminarli, individua i Dispositivi Individuali di Prevenzione (DPI) adatti a contenere il rischio residuo, cioè non eliminabile. Poi consegna tali DPI ai lavoratori interessati, che hanno l'obbligo di indossarli.

I Dispositivi di Protezione Individuale devono essere marcati "CE" ed accompagnati dalla nota informativa, rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. Il datore di lavoro deve informare e formare i lavoratori sulle modalità di utilizzo e manutenzione dei DPI. È inoltre obbligatorio per i lavori in cui si utilizzano i DPI di terza categoria, come ad esempio quelli anticaduta o per la protezione dell'udito, uno specifico addestramento. Il datore di lavoro deve sostituire i DPI usati o deteriorati.

La segnaletica di sicurezza. Quando, a seguito della valutazione, i rischi non possono essere evitati o limitati con misure, metodi, sistemi di organizzazione del lavoro e mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza.

Questa viene utilizzata allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericoli
- prescrivere comportamenti necessari ai fini della sicurezza
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, ai mezzi di soccorso e di salvataggio
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e di sicurezza. Inoltre il datore di lavoro provvede affinché:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati su tutte le misure adottate o da adottare riguardo la segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'azienda
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori ricevano una formazione adeguata sul significato della segnaletica di sicurezza (uso di gesti, di parole, di comportamenti specifici e generici).

La dotazione della tessera di riconoscimento ai lavoratori.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di munire i lavoratori della tessera di riconoscimento che dovrà riportare i seguenti dati:

- la fotografia del lavoratore
- le generalità del lavoratore (Cognome, nome, luogo e data di nascita)
- l'indicazione del datore di lavoro
- la data di assunzione
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Per i lavoratori autonomi è obbligatorio indicare anche le generalità del committente.

La comunicazione telematica d'infortunio all'INAIL. Nel caso in cui nonostante tutte le misure non si sia riusciti ad evitare il sinistro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, l'impresa deve comunicare all'INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza del dipendente dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

A fini assicurativi, inoltre, deve comunicare i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro di almeno un giorno.





3.

ALTRI OBBLIGHI SULLA SICUREZZA

Per l'impresa affidataria
Per l'impresa esecutrice
Per il lavoratore autonomo



L'individuazione dell'impresa affidataria



L'art. 89, comma 1, lettera i, del D.lgs. n. 81./2008, contiene la definizione di impresa affidataria intendendosi per tale ***“l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”***. La norma aggiunge inoltre che ***“nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione”***.

Rispetto a tale definizione, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (l'attuale ANAC), con parere reso all'Ance in data 27.7.2010, ha voluto fare alcuni approfondimenti fornendo opportuni chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell'impresa affidataria.

Il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori.

Con riferimento all'individuazione del soggetto preposto a tali compiti, l'art. 89 del D. Lgs. n. 81 /2008, specifica che ***l'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente***. Dunque, nel caso in cui ***l'aggiudicatario*** di un appalto ***è un soggetto singolo***, quest'ultimo assumerà anche il ***ruolo di “impresa affidataria”*** per l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza nel cantiere.

Nel caso in cui l'**aggiudicatario** dei lavori è un "**soggetto plurimo**", tale ultima disposizione ai fini dell'individuazione della figura in argomento, non distingue tra **ATI, consorzi stabili e consorzi ordinari**, ma utilizza un'espressione generica - **consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati**.

Tale indicazione sembra invero riferita a tutti i casi di partecipazione in gara e successiva aggiudicazione di soggetti plurimi. Del resto sembrerebbe contrario alle finalità della norma - tesa evidentemente a garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere - limitarne l'applicazione ai soli consorzi e non anche alle ATI che, svolgono - è evidente - il medesimo ruolo (l'esecuzione di lavori). Si ritiene, dunque, che il **riferimento ai "consorzi di imprese"**, vada interpretato come estensione della disciplina di cui agli articoli 89 -96 -97 del D.lgs. n. 81/2008 ai consorzi - stabili ed ordinari - nonché alle ATI.

In tali casi, inoltre, la lettera della norma mostra l'intento del legislatore di individuare un **unico soggetto (l'impresa affidataria)** deputato all'espletamento dei compiti in materia di sicurezza in cantiere. Infatti, se il titolare del contratto è un **consorzio, l'impresa affidataria è la consorziata assegnataria dei lavori**, individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente; in caso di **pluralità di imprese consorziate** assegnatarie dei lavori, quella indicata **nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, previa accettazione**.

Nel caso di ATI, il ruolo di "**affidataria**" è assunto dall'**impresa mandataria**.

In caso di **consorzio ordinario**, per il quale non trova applicazione la disciplina del "mandato", **l'individuazione**, a norma dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, è rimessa alla **determinazione del consorzio** stesso.

Nel caso di consorzio stabile, infine, ove quest'ultimo abbia partecipato in gara uti singuli e divenuto aggiudicatario, assumerà contestualmente anche il ruolo di impresa affidataria ai fini della

ALTRI OBBLIGHI PER L'IMPRESA AFFIDATARIA

sicurezza (in quanto titolare del contratto ex art. 89 D.Lgs. 81/ 2008), mentre nel caso in cui abbia partecipato in gara per alcune delle imprese consorziate, sarà una di queste ultime - individuata dal consorzio - ad assumere tale ruolo.

Riguardo al momento **dell'individuazione** dell'impresa affidataria, posto che l'art. 89 del 81/2008, si riferisce - a tali fini - **all'impresa titolare del contratto o, in caso di consorzi, a quella assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto o indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria**, tali espressioni sembrano escludere il momento di presentazione delle offerte - in sede di gara - per essere più propriamente riferite al momento successivo all'aggiudicazione dei lavori, dunque al momento della stipula del contratto d'appalto, con apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Riepilogando:

1. l'espressione **"consorzi di imprese"** di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/08 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
2. **l'impresa affidataria ai fini della sicurezza** deve essere sempre **un'unica impresa**;
3. l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla **libera determinazione delle parti**, salvo l'ipotesi dell'**associazione temporanea** in cui dovrebbe coincidere con la **mandataria**;
4. tale **individuazione** deve essere effettuata **prima della stipula** del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.


Appare evidente, alla luce delle indicazioni riportate dall'AVCP (ora ANAC), che gli obblighi derivanti dall'art. 97 del D.Lgs. 81/08 debbano ricadere sul **datore di lavoro dell'impresa affidataria assegnataria** dei lavori in caso di consorzi **e non sul rappresentante legale del consorzio stesso**, pur essendo egli il titolare del contratto di appalto con il committente.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dell'impresa affidataria nel caso di **costituzione, a valle** di una aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, di una società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori, la Commissione interpellò del Ministero del lavoro, con interpellò n.7 del 23 marzo 2014, riprendendo quanto già esposto nell'interpellò n.19 del 9 giugno 2010, **chiarisce** che la società consortile, *"eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con terzi, **assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dai lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto**".*

La Commissione ritiene che **"la titolarità del contratto di appalto con il committente**, all'atto dell'affidamento dei lavori, **permane in capo all'ATI, mentre la società consortile**, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, **è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/ 2008 "**.

Il Ministero precisa, pertanto, che **in quest'ultimo caso**, l'impresa affidataria **non può coincidere** con "il soggetto titolare del contratto di appalto con il committente", poiché la gestione operativa dell'appalto stesso è demandata alla società consortile costituita a valle dell'aggiudicazione che resta, inequivocabilmente, l'unico soggetto che può assumere il ruolo di impresa affidataria.

L'individuazione dell'impresa affidataria nelle diverse forme di aggregazione



Definizione di impresa affidataria. È l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente. Questa, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi anche di altre imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Sono obblighi propri dell'impresa affidataria i punti elencati di seguito.



ATTENZIONE!

*Di solito l'impresa affidataria coincide con il soggetto titolare di un appalto. Non è così però nel **caso di consorzio**.*

Infatti, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, che svolge la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa del consorzio a cui vengono assegnati i lavori oggetto del contratto di appalto. Questa impresa viene individuata dal consorzio nell'atto dell'assegnazione dei lavori comunicato al committente. Nel caso ci siano più imprese assegnatarie di lavori, nell'atto comunicato al committente ne viene indicata una sola come affidataria, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione. (Secondo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere 27.07.10 rimesso all'ANCE) Inoltre:

- 1. l'espressione "consorzi di imprese" ricomprende **consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee (ATI)**;*
- 2. l'impresa affidataria ai fini della sicurezza deve essere sempre un'unica impresa, anche in presenza di più imprese esecutrici;*
- 3. l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla libera determinazione delle parti, salvo l'ipotesi dell'associazione temporanea in cui deve coincidere con la mandataria (capogruppo);*
- 4. tale individuazione deve essere effettuata prima della stipula del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.*

ALTRI OBBLIGHI PER L'IMPRESA AFFIDATARIA

POS - Piano Operativo di Sicurezza. È obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un'impresa affidataria anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti.

I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e quindi esiste già un PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. Se quindi il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere interessato.

Inoltre, in caso di cantiere di opera pubblica che non richiede il coordinamento della sicurezza perché ad operare è una sola impresa, la stessa dovrà redigere il PSS – Piano Sostitutivo di Sicurezza che, come dice la parola, sostituisce il PSC. I suoi contenuti sono quelli di un PSC con l'integrazione di quelli di un POS.



ATTENZIONE!

Oltre al POS è obbligatorio redigere: Il PIMUS – Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio, nei casi in cui sia necessario montare un ponteggio.

- **Il Programma dei lavori da eseguirsi con l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**, in caso di lavori di montaggio di reti paramassi, consolidamento di versanti rocciosi, lavori su guglie, cupole e campanili, da eseguirsi con l'utilizzo di tecniche alpinistiche ed altri lavori specialistici.
- **Il Programma della successione dei lavori di demolizione.** La successione dei lavori di demolizione deve risultare da un apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto.
- **Il Piano di lavoro per lavori di demolizione o di rimozione di materiali contenenti amianto.** Innanzitutto, per rimuovere l'amianto, occorrono ditte specializzate e autorizzate per questo genere di lavori con personale qualificato e appositamente formato. Prima di procedere alla rimozione di materiali che contengono amianto, bisogna poi predisporre



un piano di lavoro che contenga le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. La copia del Piano di lavoro va inviata all'Organo di vigilanza (ASL) almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

- **IL DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti** deve essere elaborato quando all'interno della propria azienda vengono affidati lavori a ditte esterne, al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle varie attività svolte nell'intero ciclo produttivo. Il DUVRI NON va redatto: 1) Se non sussistono rischi dovuti a lavorazioni interferenti 2) Nel caso di cantieri edili ove vi sia già un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) in cui i rischi da lavorazioni interferenti sono stati già considerati.

Comunicazione al committente dei nomi dell'impresa affidataria, dei dirigenti e dei preposti che devono possedere adeguata formazione.

Trasmissione del PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi prima di iniziare i lavori.

Trasmissione del POS, Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa affidataria e quelli delle imprese esecutrici al Coordinatore per l'esecuzione - CSE solo dopo averne verificato la congruenza (Vedi tabella 5 pagina 42 - Obblighi di trasmissione)


Verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei casi in cui ne è prevista la redazione.

Verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi richiedendo:



TABELLA 5

Sintesi schematica degli **obblighi di trasmissione**



IMPRESA AFFIDATARIA

Ricevuto il POS dall'Esecutrice ne verifica la congruenza.
Se non congruente lo ritrasmette all'Esecutrice per l'adeguamento.
Se congruente lo trasmette al CSE insieme al proprio POS

POS
Affidataria

POS
Esecutrice

CSE - COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Ricevuti i POS verifica la congruenza.
Se non congruenti li ritrasmette all'Affidataria per gli adeguamenti.
Se congruenti dà l'ok entro 15 giorno all'avvio dei lavori

INIZIO LAVORI

ALTRI OBBLIGHI PER L'IMPRESA AFFIDATARIA

- **Alle imprese esecutrici:**
 1. iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 2. documento di Valutazione di Rischi DVR o autocertificazione;
 3. DURC;
 4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
- **Ai lavoratori autonomi:**
 1. iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 2. documentazione attestante la conformità normativa delle macchine, attrezzature e opere provvisionali;
 3. elenco dei DPI in dotazione;
 4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria dove espressamente previsti dalle norme;
 5. il DURC.

Verifica della congruità dei POS delle imprese esecutrici rispetto a quello della stessa impresa affidataria.

Tale verifica deve essere completata dall'impresa affidataria entro 15 giorni dal ricevimento del POS da parte dell'impresa esecutrice. Solo dopo la comunicazione di verifica positiva da parte dell'impresa affidataria, l'esecutrice può iniziare i lavori.

Misure generali di tutela

- Mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità.
- Scegliere l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso e delle vie di circolazione.
- Curare le condizioni di movimentazione dei materiali.
- Curare la manutenzione iniziale e periodica degli apprestamenti, delle attrezzature e delle macchine.
- Curare la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio dei materiali, specie se pericolosi.
- Curare l'adeguamento della durata effettiva delle fasi di lavoro.



- Curare la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi.
- Curare le interazioni con le attività che si svolgono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
- Gli oneri per la sicurezza sostenuti vanno corrisposti alle eventuali imprese esecutrici per intero e senza alcun ribasso.

Definizione di impresa esecutrice. È l'impresa che esegue l'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Sono obblighi propri dell'impresa esecutrice i punti elencati di seguito.

Redazione del POS - Piano Operativo di Sicurezza specifico per il cantiere oggetto dei lavori ed eventuale trasmissione all'impresa affidataria se questa è diversa dall'esecutrice.

È obbligatorio redigere il POS per il datore di lavoro di un'impresa esecutrice anche nel caso in cui questa operi da sola nel cantiere o in cui si tratti di impresa familiare o di impresa con meno di dieci addetti.

I contenuti del POS cambiano a seconda che nel cantiere in questione operino più imprese e quindi esiste già un PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal coordinatore della sicurezza. Se quindi il PSC è stato redatto, il POS sarà solo di dettaglio e complementare a questo. Se il PSC non è stato redatto perché nel cantiere opera una sola impresa, il POS deve assolvere interamente alla valutazione del rischio per il cantiere interessato. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti della sicurezza (RLS, RLST) copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il RLS o il RLST e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS o il RLST ha facoltà di formulare proposte al riguardo.



ALTRI OBBLIGHI PER L'IMPRESA AFFIDATARIA

Adozione degli standard di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per gli apprestamenti igienico sanitari.

Accessi e recinzioni predisposti con modalità visibili e individuabili.

Precauzioni ordinarie.

- Accatastamento dei materiali ed attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- Protezione dei lavoratori dagli agenti atmosferici;
- Rimozione dei materiali pericolosi;
- Corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie

Definizione di lavoratore autonomo. È la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. Sono obblighi propri del lavoratore autonomo i punti elencati di seguito.



ATTENZIONE!

*Il lavoratore autonomo non ha personale dipendente. La professionalità in termini di contributo, la personalità fisica e l'assenza di vincoli di subordinazione, sono le principali caratteristiche del lavoratore autonomo. Il lavoratore autonomo che opera nell'edilizia, come definito dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si può rappresentare come l'impresa individuale artigiana che svolge la propria attività **senza avvalersi di lavoratori dipendenti e senza l'ausilio di soci o collaboratori di qualsiasi natura, nemmeno familiari.***

È ritenuta non regolare la posizione di due o più lavoratori autonomi che si "associano di fatto" per eseguire un lavoro che a sua volta viene svolto senza rispettare la reciproca autonomia oppure che uno solo assume l'obbligazione contrattuale mentre gli altri operano con vincolo di subordinazione nei suoi confronti.

Le attrezzature di lavoro devono essere utilizzate in conformità alle disposizioni vigenti in materia

I DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, devono essere utilizzati in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

La tessera di riconoscimento va regolarmente indossata dal lavoratore autonomo.

Se c'è un CSE, Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione, designato dal committente, nel cantiere in cui il lavoratore autonomo si trova ad operare, quest'ultimo è tenuto ad adeguarsi alle sue disposizioni in materia di sicurezza. Quando c'è un CSE in un cantiere, di sicuro c'è anche un PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il lavoratore autonomo è tenuto ad attuare anche questo.



ANCE | L'AQUILA

VADEMECUM

Guida agli adempimenti del committente
in materia di sicurezza nei cantieri

Lucio Cococchetta - Coordinamento del progetto

RINGRAZIAMENTI

Ing. Valentina Scenna - Responsabile del'area sicurezza del'ESE-CPT L'AQUILA

Dott.ssa Giusi Fonzi - Addetta Stampa ANCE L'Aquila





ANCE | L'AQUILA

Associazione Costruttori Edili della Provincia di L'Aquila
Viale A. De Gasperi, 60
67100 L'Aquila
Tel. 0862 23152 | costruttori@ancelaquila.it

WWW.ANCELAQUILA.IT